

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5000 del 30/09/2022 |
| Oggetto | VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BARICELLA (BO) TITOLARE: PIZZOLI SPA CODICE PRATICA N. BO01A2996/22VR |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-5211 del 29/09/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: BARICELLA (BO)

TITOLARE: PIZZOLI SPA

CODICE PRATICA N. BO01A2996/22VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- Il Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 di adozione delle misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino medesima;

- le DGR n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 2293 del 27/12/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli aggiornamenti del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determina n. 3872 del 20/08/2019, con la quale è stato rilasciato alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373, il rinnovo con aumento di prelievo e con cambio di titolarità della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31/12/2028, alle seguenti condizioni:

- mediante due pozzi denominati pozzo 1 e pozzo 2, profondi 158 m, multi falda, con tratti filtranti a partire dalla

profondità di 91 m da p.c.; ubicati sul terreno di proprietà censito al NCT del comune di Baricella al Foglio 47, mappale 220 (ora 80), rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER x:701.530,16 y: 947.407,59; x: 701.479,57 y: 947.313,22;

- con una portata massima di 10 l/s da ogni pozzo per un totale di 20 l/s per un volume massimo di prelievo di 18.900 mc/a, equamente ripartito tra i due pozzi;

- ad uso industriale di lavaggio di patate e ad uso igienico e assimilati (anti incendio);

- con obbligo di misura dei volumi di prelievo annuale da ogni pozzo e di misura due volte l'anno dei livelli piezometrici nei pozzi; e trasmissione annuale dei relativi dati all'amministrazione;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/100064 del 16/06/2022 (procedimento **BO01A2996/22VR**) e successiva integrazione Prot. n. PG/2022/128211 del 03/08/2022, con la quale il concessionario:

- ha richiesto la variante sostanziale alla concessione consistente in un aumento del volume massimo di prelievo annuale fino a 27.000 mc (circa 25.280 mc/a per i cicli di lavaggio e circa 1.640 per il reintegro della torre evaporativa dell'impianto frigorifero), in previsione di un aumento di produzione, per uso industriale a servizio del processo di trasformazione e conservazione di patate e commercializzazione di prodotti surgelati da esse derivate;

- non ha richiesto il rinnovo per l'uso antincendio;

- ha documentato una capacità di riutilizzo delle acque di lavaggio per un volume di 32.320 mc/a, mediante impianto di recupero e depurazione;

verificato che il terreno su cui insistono i pozzi di cui al mappale 220 è stato soppresso e ricostituito come mappale 80 di proprietà della ditta richiedente;

considerato che l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del RR n. 41/2001, è una variante sostanziale alla concessione ed il procedimento è da assoggettare a quello di nuova concessione previsto dal Titolo II del medesimo RR;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 236 del 03/08/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2022/116924 del 14/07/2022 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere dell'ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto agli atti al Prot. n. PG/2022/127448 del 02/08/2022 espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

considerato che deve essere acquisito il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi 1 e 2) nelle varie fasi del processo industriale di lavaggio, trasformazione e conservazione di patate e commercializzazione di prodotti surgelati da esse derivate, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione dai pozzi 1 e 2:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e della DGR n. 2293/2021, **i corpi idrici sotterranei:**

- fino alla profondità di circa 116/117 m: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS, caratterizzato da: - stato quantitativo Buono ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - da soggiacenza piezometrica media (2010-2012) compresa tra 5 e 10 m da p.c., con trend (2002-2012) positivo;

- oltre la profondità di circa 116/117 m: Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI,

caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - da soggiacenza piezometrica media (2010-2012) compresa tra 5 e 0 m da p.c., con trend (2002-2012) negativo; - da pressioni per prelievi eccessivi che provocano abbassamenti dei livelli piezometrici;

caratterizzati nel periodo 2006-2011 e nel periodo 2011-2016 da subsidenza costante con valori di abbassamento del suolo compresi tra -2,5 e -0,0 mm/a;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **comporta un rischio ambientale (*repulsione*)** per il corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, per impatto *moderato* e criticità *media*, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

dato atto della congruità del prelievo, sulla base dei fabbisogni idrici dichiarati dal richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore per destinazione d'uso, e delle misure di risparmio idrico adottate con il recupero e il riutilizzo delle acque di lavaggio;

considerato che, dai dati di monitoraggio 2019-2021 presentati dal concessionario, si desume che:

- dai pozzi di prelievo sono stati emunti 18.493 mc nel 2020 e 14.965 mc nel 2021, nel rispetto dei limiti fissati in concessione;

- i livelli di soggiacenza piezometrica nei due pozzi si sono mantenuti sostanzialmente costanti con valori medi annuali statici di circa 7 m e dinamici (presunti) di circa 16 m;

considerato che i dati piezometrici rilevati, per le caratteristiche tecniche dei pozzi, rappresentano una media dei livelli piezometrici dei due corpi idrici captati;

ritenuto, pertanto, che a fronte dei volumi di prelievo emunti nel periodo 2019-2021, non si sono verificate a livello locale significative variazioni piezometriche nei due corpi idrici d'interesse;

ritenuto, che sia opportuno continuare il monitoraggio dei livelli piezometrici previsti dalla concessione vigente in quanto un aumento del volume massimo di prelievo annuale può comportare un peggioramento delle condizioni di piezometria e quindi un rischio per il mantenimento dello stato quantitativo del corpo idrico;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della variante sostanziale alla concessione fino ad un volume massimo di 27.000 mc/a, ad uso industriale, con le prescrizioni:

- di effettuare le misure di soggiacenza dal piano campagna dei livelli piezometrici in condizioni sempre statiche ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;

- **di presentare entro il termine del 31/12/2023** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi utilizzate nelle varie fasi del processo industriale di lavaggio, trasformazione e conservazione di patate e commercializzazione di prodotti surgelati da esse derivate, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione annuale fino al 31/12/2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 71,75;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/157622 del 27/09/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373, le seguenti **varianti** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con **Determina n. 3872 del 20/08/2019**, mediante i due pozzi denominati pozzo 1 e pozzo 2, ubicati sul terreno censito al NCT del comune di Baricella (BO) al Foglio 47, mappale 80 (ex 220):

- con una portata massima di 10 l/s da ogni pozzo per un totale di 20 l/s e per un volume massimo di prelievo di 27.000 mc/a, ad uso *industriale*.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **di presentare entro il termine del 31/12/2023** il parere dell'Ausl competente, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi, utilizzate nelle varie fasi del processo industriale di trasformazione alimentare di prodotti ortofrutticoli (patate), ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2189,32**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in € 2189,32, necessita di un adeguamento di **€ 71,75** in aggiunta agli importi precedentemente versati di € 1778,60 in sede di concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 13279/2006 (pratica BO01A2996) e di € 338,88,00 in sede di rinnovo di concessione rilasciata con Determina n. 3872 del 20/08/2019 (pratica BO01A2996/06RN01) per un importo complessivo di € 2117,48;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta PIZZOLI SPA, CF:03029000373 (procedimento B001A2996/22VR)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS e Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI, mediante due pozzi denominati pozzo 1 e pozzo 2*, ubicati sul terreno censito al NCT del comune di Baricella (BO) al Foglio 47, mappale 80 (ex 220,) rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER: X:701530 Y:947407; X:701479 Y:947313, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) Le opere di presa hanno le seguenti caratteristiche:

- **pozzo 1:** profondità di m 158,00; tubazione di rivestimento in acciaio bitumato con diametro interno di mm 255, con tratti filtranti alle profondità comprese tra 91 e 94; 106 e 108; 117 e 123; 148 e 156 metri dal piano di campagna; equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza di kw 11,03;

- **pozzo 2:** profondità di m 158; tubazione di rivestimento in acciaio bitumato con diametro interno di mm 255, con tratti filtranti alle profondità comprese tra 91 e 94; 116 e 120; 151 e 156 metri dal piano di campagna; equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza di kw 14,71;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 l/s da ogni pozzo per un totale di 20 l/s e per un volume massimo di prelievo di 27.000 mc/a;

D) la risorsa prelevata è utilizzata nelle varie fasi del processo di lavaggio, trasformazione e conservazione di patate e commercializzazione di prodotti surgelati da esse derivate. Tale uso è assimilabile a quello industriale, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- **continuare il monitoraggio** dei volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e quello dei livelli piezometrici di soggiacenza da piano campagna in entrambi i pozzi, mediante due misure annuali da effettuarsi una in aprile/maggio e l'altra in ottobre/novembre, in condizioni sempre statiche ovvero dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente;
- **presentare entro il termine del 31/12/2023 il parere dell'Ausl competente**, di conformità all'uso consumo umano delle acque prelevate dai due pozzi, utilizzate nelle varie fasi del processo industriale, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;
- collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo

richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.